

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 25 maggio 2018 , n. 6-81/Leg

Modificazioni del decreto del Presidente della Provincia 19 maggio 2017, n. 8-61/Leg concernente "Regolamento urbanistico-edilizio provinciale in esecuzione della legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15 (legge provinciale per il governo del territorio 2015)" e del decreto del Presidente della Provincia 13 marzo 2003, n. 5-126 Leg (Regolamento di esecuzione del capo II della legge provinciale 19 dicembre 2001, n. 10 (Disciplina delle strade del vino e delle strade dei sapori) relativo all'esercizio dell'attività agrituristica)

(b.u. 25 maggio 2018, n. 21, straord. n. 1)

NOTE ESPLICATIVE

Nota all'articolo 1

- L'articolo 3 del decreto del presidente della provincia 19 maggio 2017, n. 8-61/Leg, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

"Art. 3

Definizioni e metodi di misurazione degli elementi geometrici delle costruzioni

1. Ai fini di questo regolamento e, in attuazione dell'articolo 74, comma 1, lettera a), della legge provinciale, per il calcolo dei parametri edilizi e urbanistici, sono applicate le definizioni previste in questo articolo. Ai medesimi fini si applicano inoltre le definizioni contenute nell'articolo 3 della legge provinciale.

2. In applicazione del principio di non duplicazione della disciplina e al fine di assicurare la semplificazione, l'integrazione e la coerenza delle disposizioni normative e pianificatorie, i regolamenti edilizi comunali e gli strumenti di pianificazione fanno riferimento, per gli aspetti di propria competenza, alle definizioni contenute in questo articolo. Esse pertanto prevalgono sulle disposizioni che fanno riferimento a definizioni difformi eventualmente contenute nei regolamenti edilizi comunali o negli strumenti di pianificazione del territorio, ai sensi dell'articolo 120 della legge provinciale.

3. Le definizioni contenute in questo articolo si suddividono in definizioni generali, definizioni connesse alla disciplina in materia di urbanistica e definizioni connesse alla disciplina in materia di edilizia e si applicano a tutte le fattispecie comprese nella disciplina del governo del territorio.

4. Ai sensi dei commi 1 e 2 sono applicate le seguenti definizioni generali:

- a) edificio pertinenziale: edificio complementare, posto stabilmente a servizio di un edificio principale, non utilizzabile autonomamente;
- b) **costruzione accessoria: costruzione di limitate dimensioni, accessoria alla funzione principale dell'edificio o all'attività dell'area, quali depositi attrezzi, piccoli fienili e legnaie realizzati secondo le previsioni tipologiche e dimensionali stabilite dagli strumenti urbanistici comunali, serre solari e bussole d'ingresso aventi profondità massima di 2,00 metri, pensiline con sporgenza non superiore a 2,00 metri e tettoie, se previste dal PRG, di superficie coperta, includendo eventuali oggetti, inferiore a 15,00 metri quadrati; dette costruzioni sono prive di volume urbanistico (Vt) o di superficie utile netta (SUN);**
- c) corpo di fabbrica: parte di un edificio, individuabile formalmente e planimetricamente, anche se funzionalmente integrata all'edificio medesimo;
- d) rudere: resti di edificio non recuperabili in quanto privi dei requisiti previsti per la ricostruzione degli edifici danneggiati o distrutti;
- e) ambito: porzione di territorio soggetta a piano attuativo, individuata e disciplinata dal

piano medesimo o dal piano guida attraverso parametri urbanistici ed edilizi, criteri e modalità di intervento;

- f) lotto o lotto edificatorio: porzione unitaria di terreno per l'utilizzazione edificatoria del suolo costituito da una o più particelle catastali e caratterizzata da contiguità, omogeneità di destinazione urbanistica in base alle previsioni del PRG. L'interposizione di superfici con destinazione urbanistica diversa, quali ad esempio le aree destinate alla viabilità pubblica, impedisce il verificarsi della contiguità e dell'omogeneità di destinazione urbanistica. Si definisce lotto minimo o massimo l'area minima o massima della superficie fondiaria richiesta per un intervento edilizio;
- g) destinazione urbanistica: funzioni o attività, ammesse dal PTC o dal PRG per l'area o per l'edificio;
- h) destinazione d'uso: funzioni o attività svolte sull'area o nell'edificio;
- i) cambio di destinazione d'uso: modifica della destinazione d'uso dell'area, dell'edificio o di singole unità immobiliari, che richiede un titolo edilizio.

5. Ai sensi dei commi 1 e 2, sono applicati i seguenti parametri e indici urbanistici:

- a) dotazione territoriale: l'insieme delle infrastrutture, dei servizi, delle attrezzature, degli spazi pubblici o di uso pubblico e di ogni altra opera di urbanizzazione determinata dalla legge o dagli strumenti di pianificazione territoriale in relazione alla dimensione e alla destinazione d'uso degli insediamenti;
- b) superficie coperta (Sc) [m² o ha]: superficie delimitata dalla proiezione del sedime dell'edificio sul piano orizzontale, comprensiva dell'intera superficie degli oggetti rilevanti ai fini delle distanze;
- c) superficie territoriale (St) [m² o ha]: superficie reale di una porzione di territorio oggetto di pianificazione attuativa o di progettazione unitaria che comprende la superficie fondiaria e le aree destinate alle dotazioni territoriali;
- d) superficie fondiaria (Sf) [m² o ha]: superficie reale di una porzione di territorio destinata all'edificazione, escluse le aree destinate alle dotazioni territoriali;
- e) indice di fabbricabilità territoriale (IFT) [mc/mq]: rapporto tra il volume urbanistico e la superficie territoriale;
- f) indice di fabbricabilità fondiaria (IFF) [mc/mq]: rapporto tra il volume urbanistico e la superficie fondiaria;
- g) indice di utilizzazione territoriale (Ut) [mq/mq]: rapporto tra la superficie utile netta e la superficie territoriale;
- h) indice di utilizzazione fondiaria (Uf) [mq/mq]: rapporto tra la superficie utile netta e la superficie fondiaria;
- i) rapporto di copertura (Rc) [mq/mq]: rapporto tra la superficie coperta (Sc) e la superficie fondiaria (Sf) o la superficie territoriale (St);
- j) superficie permeabile (Sp) [mq]: porzione di una superficie territoriale o fondiaria, priva di pavimentazione o di costruzioni, entro o fuori terra, che impediscono alle acque meteoriche di raggiungere naturalmente le falde acquifere;
- k) indice di permeabilità (Ip) [mq/mq]: rapporto tra la superficie permeabile (Sp) e la superficie territoriale (St) o fondiaria (Sf).

6. Ai sensi dei commi 1 e 2, sono applicati i seguenti elementi e parametri edilizi:

- a) sedime: ingombro massimo di un edificio, risultante dalla proiezione ortogonale, sul piano orizzontale, di tutte le parti fuori terra dell'edificio, con esclusione degli oggetti che non costituiscono volume indipendentemente dalle loro dimensioni;
- b) linea di spiccatto: linea di intersezione tra la superficie della facciata e la superficie del terreno naturale o del terreno sistemato, se a quota inferiore rispetto a quello naturale o, se necessario in base ad adeguate motivazioni in relazione a particolari caratteristiche morfologiche dei siti e alle quote delle strade, delle infrastrutture e dei terreni confinanti, il profilo del terreno risultante dagli strumenti attuativi del PRG o dal permesso di

costruire. Per l'individuazione della linea di spiccatto non si tiene conto degli accessi al piano interrato o seminterrato;

- c) piano dell'edificio: spazio delimitato dall'estradosso del solaio inferiore, detto piano di calpestio, e dall'estradosso del solaio superiore, del tetto o della copertura;
- d) piano fuori terra di un edificio: si considera piano fuori terra di un edificio il piano emergente dalla linea di spiccatto; non si considera piano il sottotetto che non determina superficie utile lorda (SUL). Sono esclusi i soppalchi con superficie utile netta inferiore alla metà del piano sottostante;
- e) sottotetto: spazio compreso tra l'ultimo solaio di un edificio e la copertura, avente un'altezza minima di 1,50 metri, misurata dal piano di calpestio all'intradosso della copertura (sottotavolato) nel punto di colmo, senza tenere conto degli elementi strutturali;
- f) altezza del fronte o della facciata [m]: distanza sul piano verticale dalla linea di spiccatto fino all'intradosso dell'imposta del tetto (sottotavolato) per i tetti a falda e fino all'intradosso dell'ultimo solaio per quelli a copertura piana, misurata in corrispondenza del sedime dell'edificio; qualora l'edificio sia progettato per corpi di fabbrica distinti, l'altezza dell'edificio è misurata con riferimento ai singoli corpi di fabbrica;
- g) numero di piani fuori terra [n. piani]: numero di piani emergenti dal piano di spiccatto dell'edificio. Nel caso di costruzioni che seguono l'andamento del terreno, il numero dei piani si calcola facendo riferimento al fabbricato o ai singoli corpi di fabbrica;
- h) altezza dell'edificio o del corpo di fabbrica (H) [n. piani/m]: altezza massima dell'edificio o del corpo di fabbrica. È misurata in numero di piani o in metri. ~~Quando l'altezza è misurata in piani~~ **Quando l'altezza è misurata in piani (Hp)**, si computano i piani fuori terra, compresi i piani che presentano, anche in un solo punto, una differenza superiore a 1,50 metri tra la linea di spiccatto e l'estradosso del solaio superiore, ad esclusione degli spazi adibiti a percorsi o accessi pedonali o carrabili, purché non prevalenti rispetto al perimetro dell'edificio. ~~Quando l'altezza è misurata in metri~~ **Quando l'altezza è misurata in metri (Hf)**, essa è misurata sul piano verticale in corrispondenza del perimetro del sedime e corrisponde alla differenza tra la linea di spiccatto e la linea di estradosso dell'ultimo solaio, in caso di tetti piani, o a metà falda in caso di copertura inclinata. Per la determinazione dell'altezza non si computano il manto o il pavimento di copertura, le opere volte a favorire il risparmio energetico nel rispetto di quanto stabilito dalle disposizioni attuative in materia di edilizia sostenibile, i volumi tecnici, i parapetti fino all'altezza di 1,50 metri nel caso di coperture piane praticabili, le rampe e le scale necessarie per dare accesso ai piani interrati o seminterrati, comprese le rampe di accesso a banchine di carico e scarico. Nel caso di coperture curve o discontinue o comunque caratterizzate da geometrie diverse, l'altezza si misura con riferimento ad un tetto virtuale, piano o a falde, anche per singoli corpi di fabbrica, che le inscriva totalmente. Se l'edificio è suddiviso per corpi di fabbrica distinti, l'altezza dell'edificio è misurata con riferimento ai singoli corpi di fabbrica;
- i) altezza di interpiano (h) [m]: differenza tra le quote di calpestio di due solai misurata sulla medesima verticale. Per l'ultimo piano, nel caso di edifici con copertura a falde, si considera l'altezza media ponderale data dal rapporto tra il volume e la superficie corrispondente misurati dal pavimento fino all'estradosso della copertura;
- j) altezza utile (hu) [m]: differenza tra la quota dell'intradosso del solaio e la quota del piano di calpestio di un locale, senza tenere conto degli elementi strutturali emergenti; nel caso di soffitti inclinati o discontinui, si considera l'altezza media ponderale data dal rapporto tra il volume e la superficie corrispondente misurati dal pavimento fino all'intradosso del soffitto o della copertura;
- k) distanze tra edifici o dai confini (De, Dc) [m]: distacco tra edifici o tra l'edificio e il confine di riferimento;

- l) allineamento degli edifici o fabbricati: allineamento degli edifici o costruzioni indicato dal PRG o dai piani attuativi con riferimento al fronte strada o ad altri spazi pubblici; nelle aree urbane consolidate per allineamento esistente si intende quello prevalente sul medesimo fronte strada o sul fronte strada compreso tra due incroci entro cui si colloca l'edificio;
- m) superficie utile lorda (Sul) [m²]: somma delle superfici di tutti i piani fuori ed entro terra misurati al lordo di tutti gli elementi verticali (quali muratura, vano ascensore, centrali tecnologiche, scale interne, scale esterne a servizio di piani oltre al primo) con esclusione:
- 1) dei porticati a piano terreno di qualsiasi altezza purché asserviti ad uso pubblico;
 - 2) dei balconi e delle terrazze scoperti anche nel caso di balconi e terrazze con appoggi a terra;
 - 3) dei balconi e delle terrazze coperti, se hanno una profondità non superiore a 2,50 metri anche nel caso di balconi e terrazze con appoggi a terra;
 - 4) delle bussole di entrata e delle pensiline con sporgenza non superiore a 2,00 metri;
 - 5) dei volumi tecnici;
 - ~~6) dei piani totalmente interrati quando in rapporto di funzionalità con gli edifici in superficie di cui costituiscono pertinenza;~~
 - 6) dei piani totalmente interrati;**
 - 6 bis) dei piani che non presentano, in alcun punto, una differenza di quota maggiore di 1,50 metri tra la linea di spiccato e l'estradosso del solaio superiore, quando in rapporto di funzionalità con gli edifici in superficie; restano esclusi dal calcolo della SUL gli spazi adibiti a percorsi o accessi pedonali e carrabili;**
 - 6 ter) della parte di piano corrispondente in ogni punto a un volume totalmente interrato, quando in rapporto di funzionalità con gli edifici in superficie;**
 - 7) del piano sottotetto avente altezza netta interna, misurata dall'estradosso dell'ultimo solaio, non superiore a 2,40 metri al colmo e 0,50 metri all'imposta del tetto;
 - 8) dei soppalchi privi dei requisiti di abitabilità.
- n) superficie utile netta (Sun) [m²]: è la superficie utile lorda diminuita della superficie dei seguenti elementi:
- 1) muri perimetrali dell'edificio;
 - 2) vani scala e vani ascensore compresi i relativi muri portanti, se costituiscono parti comuni;
 - 3) ingressi al piano terra, centrali termiche, di climatizzazione ed elettriche, se costituiscono parti comuni;
- o) volume edilizio (Ve) [m³]: volume complessivo esistente o di progetto di un edificio entro e fuori terra, calcolato al netto delle rientranze degli edifici e dei balconi. Un corpo chiuso su almeno cinque lati è considerato volume edilizio;
- o bis) volume lordo fuori terra (Vl): volume edilizio fuori terra;**
- p) volume entro terra o interrato (Vi) [m³]: volume edilizio completamente interrato;
- q) volume fuori terra (Vft) [m³]: volume urbanistico emergente dal piano di spiccato;
- r) volume urbanistico (Vt) [m³]: volume complessivo di un edificio, pari alla somma dei prodotti delle superfici utili nette dei singoli piani per le rispettive altezze utili."

Nota all'articolo 2

- L'articolo 4 del decreto del presidente della provincia 19 maggio 2017, n. 8-61/Leg, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

"Art. 4

Piani attuativi obbligatori e facoltativi

1. Quando il PRG, ai sensi dell'articolo 24, comma 3, lettera i), della legge provinciale prevede l'obbligo di approvazione di un piano attuativo che comporta l'apposizione di vincoli preordinati all'espropriazione, precisa se il piano è di iniziativa pubblica o di iniziativa misto pubblico-privata. Negli altri casi, il comune sceglie il tipo di piano ritenuto più idoneo in base alle previsioni edificatorie dell'area.

2. La formazione di uno strumento attuativo può comunque essere promossa dal comune o da soggetti privati quando non è prevista come obbligatoria dal PRG, se è ritenuta opportuna per una migliore programmazione degli interventi e se è conforme alle previsioni dello strumento di pianificazione territoriale. **Resta ferma la possibilità di proporre piani la cui approvazione costituisce variante al PRG ai sensi dell'articolo 49, comma 4, della legge provinciale.**

3. Con riferimento all'obbligatorietà dei piani di lottizzazione prevista dall'articolo 50, comma 5, lettera a), della legge provinciale, si intende per:

- a) pluralità di edifici: l'insieme di edifici che richiedono una progettazione unitaria dei loro caratteri tipologici e architettonici o dello spazio pubblico che concorrono a formare;
- b) rilevante insieme di unità immobiliari: l'insieme di unità immobiliari, anche appartenenti ad un unico edificio, la cui dimensione complessiva è incompatibile con le opere di urbanizzazione primaria esistenti."

Nota all'articolo 3

- L'articolo 11 del decreto del presidente della provincia 19 maggio 2017, n. 8-61/Leg, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

"Art. 11

Opere di infrastrutturazione del territorio

1. Ai fini dell'articolo 79 della legge provinciale e ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera z), della medesima legge, si considerano opere di infrastrutturazione del territorio le seguenti opere:

- a) le opere di urbanizzazione primaria;
- b) la viabilità, ivi compresi eventuali raccordi, le aree per la manutenzione stradale con i relativi impianti;
- c) i cimiteri, comprese le vie di accesso, le relative aree di parcheggio e gli edifici funzionali alla conduzione cimiteriale;
- d) le aree per elisoccorso;
- e) i manufatti di presidio civile per la sicurezza del territorio e i manufatti speciali per la ricerca scientifica;
- f) gli impianti di produzione, trasformazione e distribuzione di energia e le relative reti;
- g) le piste ciclabili e i relativi spazi di sosta e ristoro realizzati ai sensi della disciplina provinciale di settore;
- h) i percorsi escursionistici e ciclo-pedonali, anche finalizzati alla pratica di sport invernali, le infrastrutture ricreative e altri percorsi finalizzati ad attività sportive e ricreative, che

presentano le caratteristiche delle piste di dimensioni limitate previste dalla disciplina provinciale in materia di impianti a fune, a esclusione dei bike-park;

- i) gli impianti di trasporto a fune e le piste da sci da realizzare nelle aree sciabili e le infrastrutture strettamente connesse agli sport invernali;
- j) gli impianti di distribuzione di carburante;
- k) gli impianti di depurazione delle acque reflue e gli impianti destinati alla gestione dei rifiuti;
- l) gli impianti di radiodiffusione sonora e televisiva e di telecomunicazione e le relative strutture;
- m) tutte le opere e gli interventi, diversi da quelli elencati in questo comma, che sono espressamente qualificati come opere di infrastrutturazione dalla normativa vigente.

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 79 della legge provinciale, è necessaria la presenza di una la specifica previsione urbanistica per la realizzazione delle opere e degli interventi di cui al comma 1, **lettera a), limitatamente agli spazi di sosta o parcheggio e alle piazzole di sosta per i mezzi pubblici**, lettere b), c), d), e), f), limitatamente agli edifici funzionali e fatta eccezione per le cabine elettriche di trasformazione, g), limitatamente ai manufatti destinati a bicigrill, e j).

3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 79 della legge provinciale, la realizzazione delle opere previste dal comma 1, lettera k) deve avvenire nel rispetto della disciplina provinciale in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti."

Nota all'articolo 4

- L'articolo 13 del decreto del presidente della provincia 19 maggio 2017, n. 8-61/Leg, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

"Art. 13

Determinazione dello standard di parcheggio

1. Ai fini del rilascio del permesso di costruire, o in caso di presentazione della SCIA, comportano l'obbligo di rispettare lo standard di parcheggio determinato in base a quanto previsto da questo capo e dalla tabella A allegata:

- a) gli interventi di nuova costruzione previsti dall'articolo 77, comma 1, lettera g), della legge provinciale;
- b) gli ampliamenti di edifici esistenti che comportano un aumento di superficie utile netta (SUN);
- c) i cambi di destinazione d'uso di edifici esistenti.

2. Ai fini del rispetto dello standard di parcheggio, per posto auto si intende la superficie funzionalmente e dimensionalmente utilizzabile per la sosta, con esclusione degli spazi di accesso e di manovra. Un posto auto corrisponde a una superficie convenzionale di 12,5 metri quadrati.

3. Le superfici destinate a parcheggio sono organizzate e dimensionate in modo tale da consentire il funzionale parchemento dei mezzi, fatta salva la possibilità di disporre i posti auto in linea se questo consente una maggiore fruibilità dei parcheggi con riguardo, in particolare, alla destinazione e alla dimensione del fabbricato oggetto dell'intervento.

4. Le autorimesse possono essere organizzate a box singoli o a posti auto. I box e i posti auto e le relative corsie di manovra sono realizzati in modo da consentire il facile movimento degli autoveicoli come indicato negli schemi allegati alla tabella A, che hanno valenza esemplificativa rispetto alle specificità progettuali.

5. Il numero di posti auto derivante dall'applicazione dello standard è determinato al pieno raggiungimento della misura di superficie indicata nella tabella A. In ogni caso è sempre assicurata la presenza di almeno un posto auto.

6. Per l'applicazione del comma 5 e della tabella A, la superficie è calcolata sulla base della superficie utile netta (SUN) , **con esclusione delle superfici destinate a parcheggio e degli spazi di accesso e di manovra.**

7. I parcheggi realizzati ai sensi di questo articolo non includono quelli previsti dalla disciplina provinciale e nazionale in materia di superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche."

Nota all'articolo 5

- L'articolo 14 del decreto del presidente della provincia 19 maggio 2017, n. 8-61/Leg, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

"Art. 14

Determinazione dello standard di parcheggio in base alle categorie d'intervento e per i cambi di destinazione d'uso

1. In caso di ampliamento di edifici, lo standard di parcheggio deve essere rispettato se si realizza almeno una nuova unità immobiliare ulteriore, rispetto a quelle esistenti, o se l'ampliamento comporta il raggiungimento della misura di superficie indicata nella tabella A, rispetto a quella dell'unità immobiliare esistente.

2. ~~Fatto salvo quanto stabilito dal comma 1,~~ **Fatto salvo quanto stabilito dai commi 1 e 4,** gli interventi di ristrutturazione mediante demolizione e ricostruzione anche con ampliamenti di volume urbanistico e senza aumento delle unità immobiliari o cambi di destinazione d'uso, non sono soggetti all'obbligo di osservare lo standard di parcheggio.

3. In caso di incremento del numero delle unità immobiliari mediante loro suddivisione senza aumento di superficie è rispettato lo standard di parcheggio relativo all'intero edificio o, se ciò non è possibile, è garantito almeno un posto auto aggiuntivo rispetto a quelli esistenti in ragione di ciascuna delle nuove unità immobiliari.

4. Il cambio di destinazione d'uso di unità immobiliare comporta l'obbligo di osservare lo standard di parcheggio richiesto per la nuova funzione. In caso di oggettiva impossibilità di reperire gli spazi richiesti, lo standard di parcheggio per il cambio di destinazione d'uso è determinato dalla differenza tra lo standard per la nuova funzione e quello della funzione precedente.

5. Per rispettare lo standard di parcheggio è possibile utilizzare i posti auto già esistenti che risultino in eccedenza rispetto allo standard dell'edificio prima della realizzazione dell'intervento. Gli spazi di parcheggio esistenti alla data di entrata in vigore di questo regolamento possono essere utilizzati anche se non sono conformi a quanto previsto da questo regolamento.

6. Per rispettare lo standard di parcheggio in caso di interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente previsti dall'articolo 77, comma 2, della legge provinciale per il governo del territorio 2015 e di interventi previsti dall'articolo 77, comma 1, lettera g), numeri 2 e 3, della medesima legge è possibile ricorrere alle disposizioni per la realizzazione di parcheggi residenziali e commerciali in deroga di cui all'articolo 99 della legge provinciale."

Nota all'articolo 6

- L'articolo 43 del decreto del presidente della provincia 19 maggio 2017, n. 8-61/Leg, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

"Art. 43
Rinvio

1. Sono precisati nel capo I del titolo IV, relativo agli interventi per specifiche finalità nelle aree destinate all'agricoltura, gli interventi previsti dai seguenti articoli della legge provinciale:

- a) 78, comma 2, lettera l);
- b) 78, comma 2, lettera m);
- c) 85, comma 1, lettera k).

1 bis. Sono precisati nel capo IX di questo titolo, relativo a ristrutturazione edilizia, recupero del patrimonio edilizio esistente e riqualificazione urbana ed edilizia, gli interventi previsti dall'articolo 85, comma 2, lettera b), della legge provinciale."

Nota all'articolo 7

- L'articolo 44 del decreto del presidente della provincia 19 maggio 2017, n. 8-61/Leg, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

"Art. 44
Aumento del carico urbanistico

1. Al fine della determinazione del contributo di costruzione, comportano aumento del carico urbanistico i seguenti interventi edilizi:

- a) la nuova costruzione di edifici;
- b) gli interventi su edifici esistenti che aumentano la superficie da considerare ai fini del calcolo del contributo di costruzione;
- c) il cambio della destinazione d'uso degli immobili, con o senza opere, che comporti l'assegnazione dell'edificio, o di parte di esso, ad un'altra categoria tipologico-funzionale tra quelle previste dall'articolo 45, comma 1, o ad un'altra sottocategoria indicata nella tabella B.

2. Gli interventi previsti dal comma 1 richiedono il pagamento del contributo di costruzione ad eccezione dei seguenti:

- a) realizzazione di edifici per la vendita diretta al dettaglio dei prodotti agricoli dell'impresa agricola;
- b) realizzazione della seconda unità abitativa nell'ambito di un'impresa agricola nel rispetto dei requisiti previsti dall'articolo 90, comma 1, lettera a), numero 3), della legge provinciale;
- c) recupero in area agricola di edifici esistenti da destinare a foresteria;
- d) realizzazione di manufatti di limitate dimensioni per il deposito di attrezzature e materiali per la coltivazione del fondo in forma non imprenditoriale o per la manutenzione ambientale di cui all'articolo 37, comma 4, lettera b), delle norme di attuazione del PUP;
- e) realizzazione di tettoie destinate alle attività silvo-colturali di cui all'articolo 115 della legge provinciale, fino alla superficie utile netta di 300 metri quadrati.

3. Restano fermi i casi di esenzione dal pagamento del contributo di costruzione previsti dalla legge provinciale.

4. L'importo del contributo di costruzione è ridotto della parte relativa all'incidenza delle spese di urbanizzazione primaria ed eventualmente secondaria che gli interessati si impegnano a realizzare ovvero del minor costo di realizzazione delle opere stesse realizzate. Se le opere di urbanizzazione primaria possono essere utilizzate in tutto o in parte per successivi interventi edilizi anche da parte di terzi o se le stesse assumono particolare rilevanza economica, è possibile determinare in misura anche maggiore la riduzione del contributo. ~~In questo caso, la riduzione del contributo di costruzione è pari al massimo ad un terzo del contributo corrispondente alle opere di urbanizzazione secondaria, ai sensi dell'articolo 87, comma 2, della legge provinciale.~~ **In questo caso, la riduzione del contributo di costruzione non può essere superiore alla somma degli importi delle parti di contributo relative alle opere di urbanizzazione primaria e alle opere di urbanizzazione secondaria.** Resta fermo che le spese per l'esecuzione delle opere di allacciamento ai pubblici servizi sono totalmente a carico dei soggetti interessati, senza alcun diritto alla riduzione del contributo di costruzione."

Nota all'articolo 8

- L'articolo 58 del decreto del presidente della provincia 19 maggio 2017, n. 8-61/Leg, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

"Art. 58

Specificazioni in materia di ristrutturazione edilizia

1. Nella definizione degli interventi di ristrutturazione edilizia prevista dall'articolo 77, comma 1, lettera e), della legge provinciale, per volume originario si intende il volume urbanistico definito all'articolo 3, comma 6, lettera r).

2. Nel caso dell'intervento di ristrutturazione edilizia comportante la demolizione e ricostruzione è ammessa la modifica del sedime nell'ambito del lotto edilizio o della particella di riferimento. È inoltre ammessa l'aggregazione del volume di fabbricati esistenti nel medesimo lotto edilizio o, nelle aree non specificamente destinate all'insediamento, del volume di fabbricati pertinenziali di quello principale oggetto di intervento.

3. Il parere obbligatorio sulla qualità architettonica di cui all'articolo 7, comma 8, lettera b), numero 2), della legge provinciale, è richiesto per gli interventi di ristrutturazione edilizia comportanti la demolizione e ricostruzione di più del 50 per cento della altezza delle murature perimetrali di edifici inclusi negli insediamenti storici, anche di carattere sparso, specificamente assoggettati alla categoria di intervento della ristrutturazione edilizia.

3 bis. Tra gli interventi su edifici soggetti a ristrutturazione edilizia che, ai sensi dell'articolo 85, comma 2, lettera b), della legge provinciale, sono assoggettati a SCIA, in alternativa al permesso di costruire, rientrano le modificazioni non sostanziali dei fori anche se comportano la demolizione parziale delle murature perimetrali."

Nota all'articolo 9

- L'articolo 70 del decreto del presidente della provincia 19 maggio 2017, n. 8-61/Leg, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

"Art. 70 Definizioni

1. Ai fini dell'applicazione della disciplina provinciale in materia di edificazione in aree agricole e aree agricole di pregio, si intende per:

- a) **centro aziendale: il fabbricato, o il complesso dei fabbricati, sede operativa dell'azienda agricola e che costituisca centro di lavorazione e trasformazione del prodotto agricolo ;**
- b) fondo: porzione di territorio destinato alla produzione agricola, che comprende il terreno agricolo, il centro aziendale e i manufatti accessori a servizio della conduzione dell'azienda;
- c) serra propriamente detta: la costruzione o l'impianto che realizza un ambiente artificiale mediante specifiche condizioni di luce, temperatura ed umidità, utilizzata per le colture intensive orto-flori-frutticole o per la preparazione di materiali di moltiplicazione delle piante. E' realizzata con materiali che consentono il passaggio della luce, stabilmente infisse al suolo, di tipo prefabbricato o eseguite in opera e destinate esclusivamente alla coltivazione del terreno e allo svolgimento di colture specializzate, per le quali risultino condizioni microclimatiche non garantibili stagionalmente;
- d) tunnel permanente: struttura realizzata con materiali quali ferro zincato o alluminio o altro materiale e con copertura costituita da films plastici pesanti, doppi teli generalmente gonfiabili, policarbonato od altro materiale rigido trasparente, anche dotata di impianti di riscaldamento;
- e) tunnel temporaneo stagionale: struttura in materiale leggero, ancorata a terra senza opere fisse e priva di parti in muratura, funzionale a bisogni temporanei e contingenti connessi con l'attività agricola;
- f) silos per mangimi: struttura mobile collocata nelle pertinenze di fabbricati agricoli o zootecnici, ancorata a terra senza opere fisse e priva di parti in muratura, funzionale allo svolgimento dell'attività di allevamento;
- g) colture floro-orto-vivaistiche: coltivazioni di fiori e ortaggi, quali ad esempio carote, sedano, radicchi, insalate, zucchini, cavoli, legumi freschi e da granella, o di loro materiali di propagazione con esclusione delle superfici prative di rotazione, del mais e altre colture industriali.
- h) frutteto: l'impianto razionale di alberi e arbusti da frutta quali ad esempio melo, ciliegio, susino, albicocco, kiwi, ad esclusione di castagni e noci;
- i) colture di piccoli frutti e fragole: gli impianti razionali e intensivi di specie frutticole quali ribes, more, lamponi, mirtillo, uva spina;
- j) attività agrituristica: l'insieme delle attività previste dalla legge provinciale 19 dicembre 2001, n. 10 e dal suo regolamento di attuazione;
- k) archivio provinciale delle imprese agricole: l'archivio di cui alla legge provinciale 4 settembre 2000, n. 11 (Modificazioni alla legge provinciale 5 novembre 1990, n. 28 (Istituto agrario di San Michele all'Adige), alla legge provinciale 26 novembre 1976, n. 39 (Provvedimenti per la ristrutturazione e lo sviluppo dell'agricoltura trentina) e ad altre leggi provinciali in materia di agricoltura e di edilizia abitativa, nonché disposizioni per l'istituzione dell'archivio provinciale delle imprese agricole (APIA), di seguito denominato APIA;
- l) alveare: l'arnia contenente una famiglia di api;
- m) apiario: un insieme unitario di alveari

- n) ULU: unità lavorativa uomo calcolata ai sensi della disciplina provinciale in materia di agricoltura."

Nota all'articolo 10

- L'articolo 75 del decreto del presidente della provincia 19 maggio 2017, n. 8-61/Leg, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

"Art. 75

Requisiti di funzionalità per le imprese viti-enologiche e imprese vivaistiche del settore viticolo

1. Ai sensi dell'articolo 73, comma 4, il requisito di funzionalità sussiste per le imprese viti - enologiche con una superficie aziendale vitata non inferiore a 5 ettari, di cui almeno 2 ettari in proprietà, i cui titolari dimostrino di aver operato come imprenditori nel settore della vinificazione per almeno tre anni, dell'intera produzione aziendale.

2. Al momento della presentazione della domanda l'impresa richiedente non deve inoltre essere socia di cantine, presso le quali abbiano luogo la lavorazione, la trasformazione, il confezionamento e la commercializzazione del vino ottenuto dalle uve prodotte presso l'azienda.

3. ~~Ai fini della realizzazione di una ulteriore unità abitativa ai sensi dell'articolo 80, comma 1, la condizione prevista dalla lettera b) del medesimo comma relativa alla capacità di lavoro è soddisfatta~~ **Ai sensi dell'articolo 73, comma 4, il requisito di funzionalità sussiste** per le imprese vivaistiche che operano nel settore viticolo che dimostrino di aver prodotto nei tre anni precedenti alla presentazione della domanda almeno 150.000 talee innestate l'anno e che dispongano in provincia di Trento delle necessarie strutture per lo svolgimento delle lavorazioni fuori campo, quali innesto, forzatura."

Nota all'articolo 11

- L'articolo 84 del decreto del presidente della provincia 19 maggio 2017, n. 8-61/Leg, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

"Art. 84

Manufatti di limitate dimensioni funzionali alla coltivazione del fondo

1. Ai sensi degli articoli 37, comma 4, lettera b), e 38, comma 4, delle norme di attuazione del PUP e dell'articolo 112, comma 6, della legge provinciale, nelle aree agricole è consentita la realizzazione di manufatti, di limitate dimensioni e aventi carattere di reversibilità, funzionali alla coltivazione del fondo da parte di soggetti proprietari che non esercitano l'attività agricola in forma imprenditoriale, nel rispetto delle seguenti condizioni:

- a) la realizzazione del manufatto è destinata a deposito di attrezzature e materiali per la coltivazione del fondo o il ricovero animali; all'atto di presentazione della domanda le colture o gli allevamenti devono essere in atto ed esercitati secondo le buone pratiche agricole;
- b) per la realizzazione di manufatti destinati a depositi è richiesta la proprietà di un lotto minimo accorpato nel quale realizzare l'intervento non inferiore a 3.000 metri quadrati, per lotti destinati a colture orticole, frutticole e viticole, e a 6.000 metri quadrati per lotti destinati a seminativo o a prato. Nel caso di ordinamenti misti la superficie minima è calcolata applicando la seguente formula: $(SA/3000 + SB/6000) > 1$, dove SA è la

superficie destinata a colture orticole, frutticole e viticole e SB la superficie destinata a seminativo o a prato;

c) per la realizzazione di piccole strutture di allevamento dotate di presidi per la razionale gestione degli effluenti da allevamento, se necessario per il tipo di allevamento, purché siano funzionali al mantenimento ambientale nonché alle esigenze delle specie allevata. Il richiedente deve possedere almeno una UBA e garantire un carico massimo di due unità di bestiame adulto (UBA) per ettaro. Per la realizzazione del manufatto è inoltre richiesta la proprietà di un lotto minimo accorpato di superficie foraggera **nel quale realizzare l'intervento non inferiore a 3.000 metri quadrati.**

2. Il rispetto delle condizioni previste dal comma 1 è dichiarato dall'interessato nella domanda per l'acquisizione del titolo edilizio. La relazione tecnica allegata al progetto evidenzia il rapporto funzionale tra il manufatto previsto e le attività di coltivazione del fondo o di manutenzione ambientale, con specifico riguardo a dimensioni, superfici interessate, titolo di possesso nonché dotazione di attrezzature e macchinari.

3. I manufatti previsti da questo articolo possono avere superficie coperta massima di 12 metri quadrati e volume massimo di 30 metri cubi. Nel solo caso di ricoveri per bovini, equini e ovicaprini la superficie coperta massima è di 35 metri quadrati e il volume massimo di 100 metri cubi, al netto delle eventuali concimaie.

4. ~~I manufatti di cui all'articolo 112, comma 7, della legge provinciale sono ammessi se realizzati nelle pertinenze di edifici esistenti o se è assicurata la proprietà di un lotto minimo accorpato di superficie foraggera non inferiore a 3.000 metri quadrati.~~ **I ricoveri di animali, non destinati all'esercizio dell'attività agricola, previsti dall'articolo 112, comma 7, della legge provinciale sono ammessi se il richiedente possiede almeno una UBA e se sono realizzati nelle pertinenze di edifici esistenti o all'interno di un lotto minimo accorpato di superficie foraggera non inferiore a 3000 metri quadrati di proprietà del richiedente.** Detti manufatti possono avere superficie coperta massima di 35 metri quadrati e il volume massimo di 100 metri cubi.

5. I manufatti previsti da questo articolo sono realizzati nel rispetto delle tipologie e dei criteri approvati dalla sottocommissione della CUP, mediante l'utilizzo di materiali che assicurino la reversibilità dell'intervento e il ripristino dell'area nel caso di dismissione dell'attività agricola. La destinazione d'uso dei manufatti di cui a questo articolo non può essere mutata."

Nota all'articolo 12

- L'articolo 91 del decreto del presidente della provincia 19 maggio 2017, n. 8-61/Leg, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

"Art. 91

Condizioni per la realizzazione di unità abitative nell'ambito di un'impresa

1. Ai sensi dell'articolo 117, comma 2, della legge provinciale nelle aree produttive può essere realizzata un'ulteriore unità abitativa, in aggiunta alla prima realizzata ai sensi dell'articolo 33, comma 6, lettera e), delle norme di attuazione del PUP, al fine di garantire la continuità gestionale, anche in presenza di ricambi generazionali, nel limite di ulteriori 120 metri quadrati di SUN.

2. Ai fini del comma 1, al momento della richiesta del permesso di costruire il richiedente deve essere in possesso di uno dei seguenti requisiti:

a) essere parente entro il secondo grado o affine entro il primo grado del titolare dell'impresa e deve svolgere al suo interno la propria attività principale da almeno tre anni;

b) essere socio o prestatore di lavoro subordinato ai sensi dell'articolo 2094 del codice civile;

~~c) il richiedente o il suo coniuge, purché non divorziati né separati giudizialmente, non devono essere titolari o contitolari, eredi o legatari, del diritto di proprietà, di uso, di usufrutto o di abitazione su un altro alloggio idoneo alle esigenze familiari, nel territorio del comune interessato o dei comuni limitrofi. (abrogata)~~

2 bis. Ai fini del comma 1, il richiedente o il suo coniuge, purché non divorziati né separati giudizialmente, non devono essere titolari o contitolari, eredi o legatari, del diritto di proprietà, di uso, di usufrutto o di abitazione su un altro alloggio idoneo alle esigenze familiari, nel territorio del comune interessato o dei comuni limitrofi.

3. La realizzazione di unità abitative ai sensi dell'articolo 33, comma 6, lettera e), delle norme di attuazione del PUP e del comma 1 è subordinata al rispetto di tutte le seguenti condizioni:

- a) la superficie destinata all'attività produttiva deve essere superiore a quella complessivamente destinata a residenza;
- b) l'intervento non deve pregiudicare la funzionalità dell'azienda produttiva;
- c) la parte produttiva e quella residenziale si devono configurare, sotto il profilo tipologico, in modo unitario rispetto a ciascun insediamento; se sono utilizzati edifici esistenti in prossimità dell'azienda per la realizzazione dell'ulteriore alloggio ai sensi del comma 1, gli stessi devono essere recuperati in maniera armonica e funzionale al contesto produttivo circostante."

Nota all'articolo 13

- L'articolo 104 del decreto del presidente della provincia 19 maggio 2017, n. 8-61/Leg, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

"Art. 104

Disposizioni transitorie e di prima applicazione

1. Ai sensi dell'articolo 120 della legge provinciale, le disposizioni di questo regolamento, salvo che non sia diversamente disposto da questo articolo, sono immediatamente applicabili e prevalgono sulle diverse e incompatibili disposizioni eventualmente contenute nei regolamenti edilizi comunali e nelle norme attuative dei PRG e dei PTC, le quali pertanto cessano di essere applicate dalla data di entrata in vigore di questo regolamento.

~~2. Entro un anno dall'entrata in vigore di questo regolamento~~ **Entro il 31 dicembre 2018** i comuni impostano il proprio strumento di pianificazione e i regolamenti edilizi uniformandosi agli obiettivi e ai contenuti del regolamento medesimo.

2 bis. Con la variante al PRG di cui al comma 2 i parametri edilizi stabiliti dagli strumenti di pianificazione territoriale sono convertiti in superficie utile netta e, per le aree prevalentemente destinate alla residenza, in numero di piani.

3. Fatto salvo quanto previsto dal comma 4, le definizioni e i metodi di misurazione contenuti nell'articolo 3, comma 6, lettere c), d), f), g), h) i), j), m), n) ed r) relative a piano dell'edificio, piano fuori terra, altezza del fronte o della facciata, numero di piani fuori terra, altezza dell'edificio o del corpo di fabbrica, altezza di interpiano, altezza utile, superficie utile lorda, superficie utile netta e volume urbanistico, non si applicano immediatamente ma a seguito della entrata in vigore della variante al PRG. **Resta ferma l'applicazione del regime di salvaguardia previsto dall'articolo 47, comma 1, della legge provinciale.** ~~A tal fine entro un anno dall'entrata in vigore di questo regolamento la variante è adottata~~

~~almeno in via preliminare.~~ **A tal fine entro il 31 dicembre 2018 la variante è adottata almeno in via preliminare.** Se entro tale data non è stata adottata in via preliminare la variante al PRG, le definizioni e i metodi di misurazione degli elementi geometrici previsti dall'articolo 3 prevalgono sulle disposizioni difformi contenute negli strumenti di pianificazione del territorio, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo e dell'articolo 120, commi 2 e 3, della legge provinciale.

4. ~~Per la determinazione del contributo di costruzione e dello standard di parcheggio~~ **del contributo di costruzione, dello standard di parcheggio e degli interventi compresi nelle definizioni delle categorie di intervento**, le definizioni contenute nell'articolo 3, comma 6, lettere m), n) e r), relative a superficie utile lorda, a superficie utile netta e volume urbanistico, si applicano a decorrere dall'entrata in vigore di questo regolamento.

5. Se il PRG non è adeguato entro la data prevista dal comma 3 e nelle aree prevalentemente destinate alla residenza l'altezza degli edifici è definita in metri, questa misura è convertita in numero di piani, nei limiti fissati dai medesimi PRG di altezza del fronte, secondo le definizioni dell'articolo 3.

6. Dall'entrata in vigore di questo regolamento e fino all'approvazione della variante al PRG che individua, ai sensi dell'articolo 62, comma 2, della legge provinciale, le opere pubbliche, d'interesse pubblico e gli altri interventi edilizi ammessi nella fascia di rispetto cimiteriale, nelle fasce di rispetto cimiteriale possono essere realizzate le opere individuate dall'articolo 9, comma 3, anche in deroga alle previsioni contenute negli strumenti di pianificazione territoriale vigenti ed adottati dei comuni, sui regolamenti edilizi e sui regolamenti comunali di polizia mortuaria.

7. Ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della legge provinciale, le disposizioni della legge provinciale che, per la loro attuazione, rinviano al regolamento urbanistico-edilizio provinciale si applicano a partire dalla data di entrata in vigore di questo regolamento.

8. Ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della legge provinciale, l'articolo 87, comma 4, lettera a), numero 2), della legge provinciale si applica a partire dall'entrata in vigore di questo regolamento e i requisiti di idoneità dell'alloggio sono quelli previsti dall'articolo 49, commi 2 e 3, di questo regolamento. Dall'entrata in vigore di questo regolamento cessa pertanto di applicarsi la disposizione transitoria prevista dall'articolo 122, comma 6, della legge provinciale.

9. Ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della legge provinciale, a decorrere dall'entrata in vigore di questo regolamento, il costo medio di costruzione per ciascuna categoria previsto dall'articolo 87, comma 5, della legge provinciale è quello indicato nella tabella B allegata a questo regolamento. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 122, comma 3, della legge provinciale.

10. **Fatto salvo quanto previsto dal comma 11, alle domande di permesso di costruire e alle SCIA già presentate alla data di entrata in vigore di questo regolamento, nonché alle relative varianti ordinarie che comportano modifiche in diminuzione delle misure di progetto,** continuano ad applicarsi le disposizioni attuative della legge urbanistica provinciale 2008, ancorché abrogate, nonché dei regolamenti edilizi e, ove esistenti, di altri provvedimenti comunali.

11. Fatto salvo quanto previsto dal comma 10, alle domande di permesso di costruire e alle SCIA presentate dopo la data di entrata in vigore di questo regolamento e fino all'entrata in vigore della variante al PRG prevista dal comma 3, continuano ad applicarsi le disposizioni attuative della legge urbanistica provinciale 2008, ancorché abrogate e dei regolamenti edilizi e, ove esistenti, di altri provvedimenti comunali, relative alle seguenti definizioni dei parametri geometrici: altezza dell'edificio o del corpo di fabbrica, altezza di interpiano, altezza utile, superficie utile lorda e superficie utile netta.

12. **Agli accordi urbanistici, alle convenzioni e agli accordi, comunque denominati, previsti dagli strumenti di pianificazione attuativa e già sottoscritti alla data di entrata in**

vigore di questo regolamento dagli strumenti di pianificazione attuativa e dai permessi di costruire convenzionati, già sottoscritti alla data di entrata in vigore di questo regolamento, continuano ad applicarsi le disposizioni attuative della legge urbanistica provinciale 2008, ancorché abrogate. Ai titoli edilizi rilasciati o presentati sulla base dei predetti accordi e convenzioni continuano ad applicarsi le disposizioni attuative della legge urbanistica provinciale 2008, ancorché abrogate, anche se rilasciati o presentati dopo l'entrata in vigore del regolamento.

13. Ai procedimenti relativi agli accertamenti di conformità e ai permessi di costruire rilasciati in deroga avviati prima dell'entrata in vigore del regolamento continuano ad applicarsi le disposizioni attuative della legge urbanistica provinciale 2008, ancorché abrogate.

14. Con riguardo alla disciplina degli impianti fissi di telecomunicazione e all'individuazione dei siti sensibili nel regolamento edilizio comunale, l'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Provincia 20 dicembre 2012, n. 25-100/Leg (Disposizioni regolamentari concernenti la protezione dall'esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generali a frequenze comprese da 100 kHz e 300 Ghz (articolo 61 della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10 e articolo 5 ter della legge provinciale 28 aprile 1997, n. 9)), si applica a partire dalla data di entrata in vigore di questo regolamento e i regolamenti edilizi comunali sono adeguati entro la data stabilita dal comma 2."

Nota all'articolo 14

- La Tabella A allegata al decreto del presidente della provincia 19 maggio 2017, n. 8-61/Leg, come modificata dall'articolo qui annotato limitatamente alla riga C1, dispone:

Tabella A (articolo 13 del regolamento)
Spazi di parcheggio - funzioni e standard

	CATEGORIE	FUNZIONI/ATTIVITA' a titolo esemplificativo	STANDARD	
			Posti auto	Altre misure
A	RESIDENZA ATTIVITA' AFFINI			
A1	Residenza ordinaria Piccoli uffici con superficie non superiore a 180 mq di SUN	Costruzioni destinate a scopo abitativo non rientranti nella categoria A2 (residenza per il tempo libero e vacanze) e non rientranti nella categoria A3 (residenza di lusso); Gli edifici tradizionali esistenti destinati originariamente ad attività agricole e silvo-pastorali di cui all'articolo 104 della legge provinciale	1 posto auto / 60 mq 1 posto auto / 60 mq	Si applica l'esenzione prevista dall'art. 7 della deliberazione della GP n. 611 del 2002
	Extra-alberghiero (art. 33 e art. 36 bis l.p. 7/2002)	Albergo diffuso B&B	1 posto auto / 60 mq	
A2	Residenza per il tempo libero e vacanze	Costruzioni destinate ad alloggi per il tempo libero e vacanze, nei comuni dove si applica l'articolo 57, della legge urbanistica provinciale del 2008	1 posto auto / 60 mq	
A3	Residenza di lusso	Edifici classificati di lusso ai sensi del D.M. 2 agosto 1969;	1 posto auto / 60 mq	
A4	Attività turistico ricettiva			

	Esercizi alberghieri (l.p. 7/2002)	Alberghi alberghi garni residenze turistico-alberghiere villaggi albergo	1 posto auto / unità abitativa	
	Extra-alberghiero (art. 30 l.p. 7/2002)	Affitta camere case appartamenti per vacanze case per ferie esercizi rurali ostelli per la gioventù foresterie case per ferie edifici, anche di carattere religioso, destinati all'ospitalità	1 posto auto / unità abitativa	
	Esercizi agrituristici		1 posto auto / 60 mq	
	Rifugi escursionistici	Richiedono lo standard solo se serviti da viabilità aperta al pubblico transito	1 posto auto / unità abitativa	
B	CAMPEGGI			
B1	Campeggi		1 posto auto/ unità abitativa nei casi non disciplinati dalle norme di settore	
B2	Case sugli alberi (art. 8 bis l.p. 19/2012)		1 posto auto / unità abitativa	
C	ATTIVITA' PRODUTTIVE E COMMERCIO ALL'INGROSSO			
C1	Industria e artigianato di produzione	Tutte le lavorazioni produzione artigianale e industriale di cose e di beni	1 posto auto / 120 mq	Studio specifico
	Autotrasporto e magazzinaggio	Autotrasporto conto terzi spedizioniere noleggio con conducente - taxi rimessa di autoveicoli facchinaggio /traslochi	1 posto auto / 120 mq	
	Commercio all'ingrosso	Attività commerciali all'ingrosso	1 posto auto / 120 mq	
C2	Impianti e piste Impianti di risalita e piste da sci			Studio specifico; standard minimo di 100 posti auto
C3	Attività di trasformazione, conservazione e valorizzazione di prodotti agricoli e maneggi	Attività destinate alla trasformazione, alla conservazione e/o alla valorizzazione dei prodotti del suolo e dell'allevamento (quali caseifici, cantine, oleifici, segherie, ecc., allevamenti industriali) e maneggi.	1 posto auto / 120 mq	
D	COMMERCIO, ATTIVITA' AMMINISTRATIVE E DI GRANDE AFFLUENZA			
D1	Commercio			
	Medie strutture di vendita Grandi strutture di vendita	Supermercati centri commerciali		Si applicano le disposizioni previste dalla legge provinciale sul commercio.
D2	Commercio di vicinato, e pubblici esercizi, artigianato di servizio e attività di servizio alla residenza			
	Commercio al dettaglio di vicinato	Esercizi di vicinato		Per gli esercizi di vicinato si applicano le disposizioni previste dalla legge provinciale sul commercio

	Altre attività di servizio	Artigianato di servizio farmacie tabacchi edicole palestre	1 posto auto / 30 mq	
	Pubblici esercizi	Bar ristoranti locali per somministrazione alimentare enoteca sale giochi	1 posto auto / 30 mq	
	Attività di servizio alla residenza	Centri benessere studi medici e dentistici	1 posto auto / 60 mq	
D3	Attività amministrative e servizi pubblici			
	Attività direzionali e grandi uffici	Sedi direzionali di attività o imprese uffici di superficie superiore a 180 mq di SUN	1 posto auto / 30 mq	
	Funzioni amministrative	Servizi alle imprese banche e assicurazioni uffici postali	1 posto auto / 30 mq	
	Infrastrutture, strutture, opere e servizi pubblici di livello comunale	attrezzature assistenziali attrezzature di interesse comune attrezzature sportive cimiteri altre funzioni pubbliche		Studio specifico
		Strutture scolastiche disciplinate dal decreto del Presidente della Giunta provinciale 9 agosto 1976, n. 17-69/Leg		Si applicano le disposizioni della norma di settore
	Infrastrutture, strutture, opere e servizi pubblici di livello sovracomunale e provinciale	attrezzature sanitarie e assistenziali, strutture universitarie, altre strutture scolastiche di livello provinciale o sovracomunale attrezzature sovracomunali e provinciali		Studio specifico
D4	Altre attività di grande affluenza			
		Cinema, teatri, musei biblioteche locali di elevata affluenza luoghi di culto sedi di associazioni pensionati studenteschi convitti		Studio specifico

Nota all'articolo 15

- L'Allegato C al decreto del presidente della provincia 19 maggio 2017, n. 8-61/Leg, come modificato dall'articolo qui annotato limitatamente alla lettera B, numero 10 ed alla lettera E, numero 1, dispone:

"Allegato C (articolo 53 del regolamento)
Opere di interesse pubblico ai fini del rilascio della deroga urbanistica

A - Opere destinate ad attività turistico-ricettive e sportive:

1) opere finalizzate alla riqualificazione degli esercizi alberghieri esistenti ovvero al ripristino di esercizi alberghieri dismessi che abbiano già ottenuto il visto di corrispondenza, di cui all'articolo 13 della legge provinciale 15 maggio 2002, n. 7 e successive modificazioni, il quale dovrà essere allegato alla richiesta di deroga, che soddisfino le seguenti condizioni:

- a) nel caso di alberghi, alberghi garnì e villaggi alberghieri gestiti come alberghi, di cui alle lettere a), b) e d) del comma 1 dell'articolo 5 della l.p. n. 7 del 2002, gli interventi di riqualificazione possono riguardare tutti gli interventi ammessi dalla l.p. n. 7 del 2002 e dal relativo regolamento di attuazione;
- b) nel caso di residenze turistico-alberghiere di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 5 della l.p. n. 7 del 2002, di esercizi alberghieri esistenti aventi una ricettività in appartamenti forniti di autonoma cucina superiore al 30 per cento del totale dei posti letto, nonché di villaggi alberghi di cui alla lettera d) del medesimo comma 1 gestiti in forma di residenze turistiche alberghiere, la deroga può essere concessa solamente per gli interventi riguardanti le parti ad uso comune, a termini dell'articolo 48 della l.p. n. 7 del 2002, ovvero per gli interventi intesi a trasformare l'esercizio in un albergo, albergo garnì o villaggio albergo di cui alla lettera a) del presente numero 1);
- c) nel caso di esercizi extra-alberghieri, con esclusione delle CAV, gli interventi di qualificazione dei servizi mediante manufatti accessori;
- 2) opere di riqualificazione urbanistica ed edilizia di edifici o complessi di edifici esistenti da destinare, in tutto o in parte, ad attività ricettiva alberghiera di elevata qualità, ai fini di valorizzazione turistica del patrimonio edilizio esistente, anche con cambio di destinazione d'uso purché compatibile con i fini di riqualificazione degli edifici o complesso di edifici interessati. Gli esercizi alberghieri devono avere una classifica non inferiore a 4 stelle superior, ai sensi dell'articolo 7 della legge provinciale sulla ricettività turistica 15 maggio 2002, n. 7. La deroga non è ammessa per gli interventi riguardanti edifici soggetti alla disciplina di tutela del patrimonio edilizio montano nonché in caso di demolizioni e crolli di edifici già avvenuti;
- 3) opere di riqualificazione di rifugi alpini ed escursionistici esistenti;
- 4) opere di riqualificazione e adeguamento tecnologico di impianti di risalita esistenti, ivi comprese le attrezzature ed infrastrutture connesse allo svolgimento degli sport invernali e le altre attrezzature ammesse nelle aree sciabili, ai sensi delle disposizioni stabilite in materia dal PUP e di questo regolamento, purché siano state valutate positivamente dagli organi provinciali competenti ai fini del rilascio delle relative autorizzazioni nell'ambito delle procedure di cui alla legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7;
- 5) realizzazione di strutture sportive da destinare ad uso pubblico;
- 6) opere di riqualificazione dei servizi nei complessi ricettivi all'aperto esistenti, anche con limitati aumenti di ricettività, nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 22, comma 4, dell'allegato B (Norme di attuazione) del piano urbanistico provinciale, approvato con legge provinciale 27 maggio 2008, n. 5. Le aree destinate alla sosta degli autocaravan ai sensi della legge provinciale sui campeggi 2012 e del relativo regolamento di esecuzione possono usufruire della procedura di deroga urbanistica nel caso in cui queste risultino inserite nell'ambito di una riqualificazione della struttura ricettiva esistente e che vengano realizzate nelle immediate adiacenze di un campeggio;
- 7) opere di riqualificazione di strutture ricettive esistenti, diverse da quelle di cui ai numeri precedenti, ricadenti in aree a parco naturale provinciale;
- 8) realizzazione degli esercizi rurali ai sensi della legge provinciale sul turismo 15 maggio 2002, n. 7 e del relativo regolamento di attuazione;
- 9) realizzazione delle case sugli alberi ai sensi della legge provinciale sui campeggi 2012 e del relativo regolamento di esecuzione;
- 10) la realizzazione di interventi di recupero di edifici compresi negli insediamenti storici, anche di carattere sparso, e di edifici di interesse storico, da destinare, anche parzialmente, ad attività ricettiva con esclusione delle case e appartamenti per vacanze, che non comportino la demolizione delle murature perimetrali e non comportino aumento di volume urbanistico.

B - Opere destinate ad attività economiche di interesse generale:

- 1) complessi industriali;
- 2) complessi artigianali; strutture per deposito, magazzinaggio, vendita di materiali, componenti e macchinari impiegati nell'industria delle costruzioni; rivendite di autoveicoli, purché venga esercitata anche l'attività di riparazione e manutenzione dei veicoli. Le imprese devono essere dotate di un consistente numero di dipendenti ovvero risultare rilevanti per la realtà economica locale;
- 3) opere riguardanti istituti di credito ordinario e i consorzi fidi;
- 4) opere riguardanti cooperative per la conservazione, trasformazione e vendita di prodotti alimentari e prodotti agricoli locali;
- 5) edifici da destinare a sede di associazioni di categoria rappresentative delle imprese industriali, artigianali ed agricole nonché ad attività di servizio a favore delle imprese associate effettuate dalle associazioni medesime o da società partecipate dalle stesse purché tali attività si svolgano nel medesimo edificio destinato a sede dell'associazione;
- 6) opere riguardanti aziende agricole gestite da imprese iscritte alla sezione prima dell'archivio provinciale delle imprese agricole di cui alla legge provinciale 4 settembre 2000, n. 11 e successive modificazioni. La deroga per nuovi insediamenti agricoli, zootecnici ed agrituristici non è ammessa nel caso in cui i relativi interventi interessino aree che il PRG vincola specificamente alla protezione paesaggistica. La deroga per interventi riguardanti la realizzazione di fabbricati ad uso abitativo può essere rilasciata purché siano rispettate le condizioni stabilite da questo regolamento;
- 7) strutture destinate ad insediamenti produttivi e alla lavorazione e trasformazione e conservazione su scala industriale di prodotti agroalimentari e forestali;
- 8) opere per l'esercizio dell'attività di commercio all'ingrosso aventi rilevanza nella realtà economica locale, con esclusione degli interventi che possono interessare aree produttive del settore secondario di interesse provinciale. I predetti interventi possono prevedere anche l'esercizio complementare del commercio al dettaglio, subordinatamente al rispetto della disciplina prevista per tale attività, sempreché siano rispettati i limiti delle medie strutture di vendita, sia trattata esclusivamente la vendita dei prodotti indicati nell'articolo 10, comma 7, della legge provinciale sul commercio e permanga la prevalenza dell'attività di commercio all'ingrosso.
- 9) opere finalizzate alla riqualificazione ovvero all'apertura di esercizi commerciali che svolgono attività di "multiservizi", nonché di esercizi che svolgono attività di vendita mista, sia di generi alimentari che di generi non alimentari, ed operano in comuni, ovvero frazioni o località di comuni, carenti di esercizi commerciali, sempreché la superficie commerciale complessiva finale non risulti superiore a 200 mq nei comuni con popolazione residente non superiore a 10.000 abitanti e non superiore a 300 mq negli altri comuni. Ai fini del rilascio della deroga il comune attesta la sussistenza della situazione di carenza degli esercizi commerciali predetti. La deroga è limitata ai soli indici edilizi (altezza, limiti di superficie o cubatura) previsti dagli strumenti di pianificazione urbanistica locale ed è quindi esclusa nel caso di contrasto con la destinazione di zona;

10) ~~opere delle amministrazioni separate di uso civico~~ opere delle amministrazioni separate di uso civico, Magnifica comunità di Fiemme e Regole di Spinale e Manez .

C - Opere destinate ad attività culturali, sociali, assistenziali o religiose

D - Opere nei settori del trasporto pubblico, della sicurezza pubblica, della sanità e dell'igiene

E - Opere di infrastrutturazione e di urbanizzazione

1) ~~Per opere di infrastrutturazione s'intendono quelle di cui all'articolo 14 di questo regolamento.~~ **Per opere di infrastrutturazione s'intendono quelle di cui all'articolo 11 di questo regolamento.**

2) Nel caso di impianti di distribuzione di carburante, sono ammessi solo gli interventi di riqualificazione e razionalizzazione di impianti esistenti con esclusione di eventuali interventi accessori con funzioni di pubblico esercizio o commerciali.

3) Nel caso di impianti di radiodiffusione sonora e televisiva e di telecomunicazione sono ammessi in deroga anche gli adeguamenti tecnologici degli impianti anche qualora richiedano la realizzazione o l'ampliamento di volumi destinati ad ospitare attrezzature ed infrastrutture già esistenti purché funzionalmente connessi.

4) La deroga può riguardare anche la realizzazione di parcheggi nel sottosuolo o nei locali situati al piano terreno di edifici esistenti alla data di entrata in vigore della legge n. 122 del 1989 (7 aprile 1989) di pertinenza di unità immobiliari con destinazione diversa da quella residenziale, al fine di soddisfare lo standard minimo per parcheggi dell'edificio determinato ai sensi del regolamento.

F - Interventi di adeguamento degli edifici esistenti e delle relative pertinenze alle esigenze delle persone in situazione di handicap

1. Interventi di adeguamento per esigenze abitative di edifici esistenti e relative pertinenze finalizzati alla dotazione di spazi e strutture necessari per garantire una migliore qualità della vita alle persone in situazione di handicap, tenuto conto anche delle finalità perseguite dalla Provincia con la legge provinciale 10 settembre 2003, n. 8 (Disposizioni per l'attuazione delle politiche a favore delle persone in situazione di handicap), nel rispetto delle seguenti condizioni:

- a) gli eventuali ampliamenti volumetrici laterali o in sopraelevazione non potranno superare i 100 metri cubi;
- b) la realizzazione di parcheggi coperti nelle aree di pertinenza dell'edificio principale non potrà superare lo standard per parcheggi dell'edificio determinato ai sensi del regolamento;
- c) la richiesta deve essere accompagnata dall'accertamento della situazione di handicap rilasciato ai sensi dell'articolo 4 della l.p. n. 8 del 2003.

2. Gli interventi di adeguamento di edifici pubblici e aperti al pubblico, degli spazi aperti al pubblico e degli edifici non residenziali previsti dalla legge provinciale 7 gennaio 1991, n. 1 in materia di eliminazione delle barriere architettoniche.

G - Opere destinate allo svolgimento di attività fieristiche

H - Opere da realizzare da parte di soggetti che svolgono funzioni di interesse pubblico sulla base di convenzioni con la Provincia previste da norme provinciali"